

Modalità di attuazione dell'art. 38 del nuovo Regolamento Interno in materia di assegnazione di più posti di un medesimo ufficio contestualmente pubblicati con un unico bando.

(Delibera del 14 dicembre 2016)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 14 dicembre 2016, ha adottato la seguente delibera:

"

Relazione illustrativa

Con delibera del 26 settembre 2016 è stato approvato il nuovo Regolamento Interno del Consiglio superiore della magistratura.

L'iniziativa consiliare ha avuto come costante punto di riferimento il contenuto della Risoluzione approvata dal Consiglio l'8 giugno 2015, nella quale erano state delineate le tre finalità della iniziativa riformatrice: incrementare la collegialità, favorire al massimo grado la trasparenza, e perseguire l'efficienza nell'esercizio delle funzioni del CSM.

Una delle materie in relazione alle quali risultano più evidenti le innovazioni al Regolamento interno è quella dell'efficienza, della certezza e della prevedibilità dei lavori del Consiglio.

In particolare, per quanto di specifico interesse, si è intervenuti sulla tecnica procedimentale relativa alle c.d. "votazioni a pacchetto" (art. 38) e sulla correlata disciplina delle modalità di votazione.

L'innovazione, come esplicitato nella relazione introduttiva, si fa carico di ridefinire i rapporti tra Consiglio e Commissione che procede in sede istruttoria e di predisposizione della proposta.

La soluzione cui si è giunti tende a ricercare un equilibrio tra l'esigenza di non ostacolare e rallentare il procedimento volto a conferire le sedi e i trasferimenti di più magistrati per più posti, ma anche a rendere modificabili soluzioni che, portate all'attenzione del Plenum con una o più proposte della Commissione 'chiuse', che cioè vanno accolte o messe in discussione nella loro integralità, potenzialmente potrebbero affievolire le considerazioni di merito poste a base di singole designazioni.

Ed invero, nella sua formulazione il nuovo art. 38 del Regolamento Interno prevede che qualora debbano essere assegnati più posti di un medesimo ufficio contestualmente pubblicati con un unico bando, la proposta o le proposte della Commissione competente devono indicare i vincitori del concorso, stabilendone la posizione in graduatoria.

Al contempo si è introdotta la possibilità che prima dell'inizio della discussione in Consiglio vengano presentate proposte motivate, alternative a quella o a quelle avanzate dalla Commissione, con la necessaria indicazione, per ciascuno dei nuovi magistrati individuati come vincitori del concorso, del nominativo dell'escluso dall'elenco della proposta originaria.

Per tale eventualità si è previsto che per i posti per i quali siano state presentate proposte alternative, si proceda d'ufficio a votazione per ballottaggio e che qualora all'esito delle deliberazioni le assegnazioni dei posti risultino anche solo in parte difformi da quelle proposte dalla Commissione competente, il provvedimento finale venga trasmesso alla stessa Commissione esclusivamente per il coordinamento della relativa motivazione.

Tale innovazione inevitabilmente impone una rivisitazione delle previsioni della vigente Circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 in tema "di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazioni a funzioni diverse da quelle giudiziarie".

Nello specifico, si rende necessario un adeguamento di tutte quelle disposizioni di circolare concernenti le procedure di assegnazione di più posti di un medesimo ufficio contestualmente pubblicati con un unico bando, giacché le nuove modalità di deliberazione risultano parzialmente incompatibili con alcune delle disposizioni vigenti, evidentemente calibrate sull'impossibilità per i Consiglieri di votare per ogni singolo posto a concorso e di formulare in Plenum proposte alternative alla proposta o alle proposte di Commissione che riguardino singole posizioni.

In tale ottica le norme che appaiono necessitare di immediato intervento modificativo sono quelle di cui agli art. 64, 71 e 79 della Circolare, in tema, rispettivamente, di assegnazione dei magistrati di tribunale all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, di concorso per il conferimento dei posti di sostituto presso la direzione nazionale antimafia e di conferimento delle funzioni di legittimità di consigliere presso la Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Tali disposizioni, infatti, prevedono che le proposte di assegnazione ai posti a concorso vengano comunicate agli interessati tramite i dirigenti degli uffici di appartenenza, attribuendo ai soggetti proposti dalla Commissione la possibilità di revocare le domande entro tre giorni dalla comunicazione ovvero, in presenza di eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari, fino alla delibera.

Orbene, a fronte dell'intervenuta modifica regolamentare, che, come detto, rende suscettibili di proposta e di immediata votazione in Plenum anche candidati diversi da quelli inseriti nella o nelle proposte di commissione, con indicazione per ciascuno dei nuovi magistrati proposti in alternativa come vincitori del concorso del nominativo dell'escluso dall'elenco della proposta originaria, si pone l'esigenza di garantire anche a costoro (aspiranti che potrebbero essere proposti e immediatamente nominati nella stessa seduta di Plenum) una possibilità di revoca della domanda in precedenza presentata.

A tal fine non appare praticabile la via dell'estensione analogica ai predetti della disciplina attualmente prevista per i candidati destinatari della proposta o delle proposte di commissione, attesa l'unicità del contesto temporale in cui si collocano la proposta alternativa e la possibile deliberazione di nomina.

Una tale estensione, infatti, presupporrebbe necessariamente il differimento della seduta di Plenum per consentire all'aspirante destinatario della proposta alternativa la relativa comunicazione ai fini di un'eventuale revoca della domanda, il che si porrebbe in palese contrasto con le finalità di efficienza dei lavori consiliari perseguite con la recentissima modifica del Regolamento.

Si impone, pertanto, una radicale riformulazione delle norme sopra indicate (artt. 64, 71 e 79 della Circolare), al fine di uniformare la disciplina applicabile a tutti gli aspiranti, garantendo a ciascuno la possibilità di revoca della domanda in precedenza proposta.

Allo scopo, la soluzione che si propone, è quella di disciplinare le modalità di revoca delle domande di tramutamento di cui trattasi in modo analogo a quello previsto nell'ambito delle procedure per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, omettendo l'attuale fase di comunicazione delle proposte di Commissione, in quanto non più compatibile con l'innovazione regolamentare.

Si prevede, quindi, che la Commissione competente provveda, con quindici giorni di anticipo, alla pubblicazione, sul portale unico istituzionale del Consiglio (da intendersi, allo stato, sulla rete intranet www.cosmag.it), dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso; che la revoca della domanda (da effettuarsi, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso lo specifico modello informatico e secondo le modalità illustrate nell'apposito *vademecum* disponibile nella intranet del portale unico istituzionale del CSM) intervenga non oltre tre giorni precedenti la seduta della Commissione competente nel cui ordine del giorno è calendarizzata la formulazione delle proposte relative ai posti a concorso e che, decorso tale termine e comunque fino alla delibera, la revoca possa essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

Tale soluzione ha il pregio di conseguire il triplice obiettivo di cristallizzare la compagine degli aspiranti prima che la Commissione proceda alla disamina e alla valutazione dei profili professionali, di individuare per tutti i candidati tempi certi per l'esercizio della facoltà di revoca e di evitare il differimento dei lavori consiliari al fine di garantire l'esercizio della facoltà di revoca anche ai destinatari di eventuali proposte alternative.

Si impone, infine, la necessità di coordinare l'art. 17 della vigente Circolare (che disciplina in generale la revoca delle domande) con le nuove disposizioni di cui agli artt. 64, 71 e 79.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di riformulare gli artt. 17, 64, 71 e 79 della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014, in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie, come di seguito indicato:

L'art. 17 è riformulato nei seguenti termini:

Art. 17

(Revoca della domanda)

1. Salvo quanto previsto dagli artt. 64, 71 e 79 della presente circolare, nel termine indicato per formulare eventuali osservazioni è possibile revocare la domanda di trasferimento.
2. L'istanza di revoca della domanda, trascorso il termine di cui al comma 1 e comunque fino alla delibera, può essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

L'art. 64 è riformulato nei seguenti termini:

Art. 64

(Termini per la revoca delle domande da parte degli aspiranti)

1. La Commissione competente provvede, con quindici giorni di anticipo, alla pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso.
2. La revoca della domanda di assegnazione all'Ufficio del massimario e del ruolo della Cassazione deve essere effettuata non oltre tre giorni precedenti la seduta della commissione competente nel cui ordine del giorno è calendarizzata la formulazione della proposta relativa ai posti .
3. La revoca va effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso lo specifico modello informatico e secondo le modalità illustrate nell'apposito vademecum disponibile sul portane unico istituzionale del Consiglio.
4. Trascorso il termine di cui al comma 2 e comunque fino alla delibera, la revoca può essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

L'art. 71 è riformulato nei seguenti termini:

Art. 71

(Termini per la revoca delle domande da parte degli aspiranti)

1. La Commissione competente provvede, con quindici giorni di anticipo, alla pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso.
2. La revoca della domanda per il conferimento dei posti di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo deve essere effettuata non oltre tre giorni precedenti la seduta della commissione competente nel cui ordine del giorno è calendarizzata la formulazione della proposta relativa ai posti .
3. La revoca va effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso lo specifico modello informatico e secondo le modalità illustrate nell'apposito vademecum disponibile sul portale unico istituzionale del Consiglio.
4. Trascorso il termine di cui al comma 2 e comunque fino alla delibera, la revoca può essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

L'art. 79 è riformulato nei seguenti termini:

Art. 79

(Termini per la revoca delle domande da parte degli aspiranti)

1. La Commissione competente provvede, con quindici giorni di anticipo, alla pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso.
2. La revoca della domanda per il conferimento delle funzioni di legittimità di Consigliere presso la Corte di Cassazione e di Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione deve essere effettuata non oltre tre giorni precedenti la seduta della commissione competente nel cui ordine del giorno è calendarizzata la formulazione della proposta relativa ai posti .
3. La revoca va effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso lo specifico modello informatico e secondo le modalità illustrate nell'apposito vademecum disponibile sul portale unico istituzionale del Consiglio.
4. Trascorso il termine di cui al comma 2 e comunque fino alla delibera, la revoca può essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

”